COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 40

Riunione del 15 aprile 2009

27.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **PANFIETTI LUCA – Dirigente**
- **GIAMPELLEGRINI PAOLO – Dirigente**
- **BARTOLOMEI NORIS – Dirigente**

Svolgimento del procedimento

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva i tesserati

- PANFIETTI LUCA all'epoca dei fatti Presidente del Comitato provinciale Fipav di Massa per aver omesso di esercitare la dovuta vigilanza sugli organi sottoposti consentendo che si verificassero:

a) la mancata conservazione ed acquisizione agli atti ufficiali di diciassette referti di gara relativi al Campionato femminile Under 14 , stagione agonistica 2007/2008;

b) la mancata trascrizione su supporto cartaceo, necessaria per l'affissione, dei risultai sportivi e relative classifiche degli incontri; l'irrimediabile perdita dei detti comunicati ufficiali, redatti solo su supporto elettronico senza che degli stessi fosse curata alcuna duplicazione e conservazione, così violando gli artt.17 Statuto FIPAV e 19 RAT, contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lettere A e C Reg. Giur.

- GIANPELLEGRINI PIETRO PAOLO all'epoca dei fatti Giudice Unico Provinciale del Comitato Provinciale Fipav di Massa Carrara, per avere con colpa grave e grave pregiudizio per l'organizzazione della Federazione, omesso di omologare ufficialmente più incontri del comitato provinciale Under 14 femminile , stagione agonistica 2007/2008, consentendo che altri procedessero in sua vece all'ufficializzazione dei risultati sportivi e delle classifiche relative, omesso di redigere su supporto cartaceo, utile e necessario ai fini della successiva affissione, i provvedimenti a definizione dei procedimenti di competenza, consentendo che i comunicati ufficiali venissero pubblicati solo in rete e senza che degli stessi esistesse copia da conservare agli atti; omesso di esercitare il dovuto controllo su diciassette incontri del Campionato Provinciale U/14 femminile stagione agonistica 2007/2008 al fine di valutarne la

./.

regolarità attraverso l'esame dei relativi referti arbitrali, in realtà mai acquisiti agli atti, così violando gli artt.17 Statuto FIPAV e 19 RAT, contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lettere A e C Reg. Giur.

- BARTOLOMMEI NORIS , all'epoca dei fatti Consigliere del Comitato Provinciale FIPAV Massa Carrara e Presidente della Commissione organizzatrice Gare Provinciali di detto Comitato, con colpa grave e grave pregiudizio per l'organizzazione della Federazione, provveduto, fuori dei propri poteri e con ciò arrogandosi le funzioni proprie del GUP, all'omologa d'ufficio delle gare del Campionato Provinciale U14 femminile, stagione agonistica 2007/2008; concorso, con assunzione diretta di responsabilità, alla ufficializzazione dei risultati sportivi e delle relative classifiche editandole sul sito web del CP Massa Carrara; omesso di redigere omesso di redigere su supporto cartaceo, utile e necessario ai fini della successiva affissione i conseguenti comunicati ufficiali, omesso di curare, in concorso con altri, la duplicazione e conservazione dei comunicati ufficiali che a seguito della ri-formattazione dell'hard disc in dotazione al Comitato sono andati irrimediabilmente perduti, concorso, avendone assunta la responsabilità, alla mancata acquisizione e conservazione di diciassette referti arbitrali del Campionato Provinciale U/14 Femminile, stagione agonistica 2007/2008 così violando gli artt.17 Statuto FIPAV e 19 RAT, contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lettere A e C Reg. Giur.

La CGN deliberava di procedere al giudizio ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G.. disponendo la convocazione degli Incolpati Per la riunione del 15 aprile 2009.
A detta riunione erano presenti il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e gli Incolpati Panfietti e Pellegrini, l'incolpato Bartolommei faceva pervenire memoria difensiva della quale, con il consenso delle parti presenti, veniva data lettura.

./.

La Procura Federale insisteva nella richiesta di irrogazione delle sanzioni agli Incolpati :
Panfietti Luca sospensione da ogni attività Federale per mesi dieci
Gianpellegrini Pietro Paolo sospensione da ogni attività federale per mesi otto
Bartolomme Noris sospensione da ogni attività federale per mesi dodici
Ponendo in luce come, pur nella lealtà di comportamento degli incolpati Panfietti e Giampellegrini, che avevano in sede istruttoria sostanzialmente ammesso i fatti loro addebtitati, attribuendoli, tuttavia, ad una prassi instaurata dalla precedente gestione commissariale del Comitato ed alla difficoltà di gestione di questo, gravemente minato, nel proprio funzionamento dal noto "clima di veleni" che aveva purtroppo e notoriamente caratterizzato la realtà pallavolistica locale , non potevano disconoscersi la gravità dell'omissione ed i conseguenti danni di funzionamento e di immagine subiti dalla Federazione a causa dei comportamenti addebitati. Ritenendo purtuttavia che dovesse essere opportunamente valutato il positivo comportamento processuale degli incolpati in parola.
Riteneva la Procura, invece, ben diversa la posizione del Bartolommei che aveva negato ogni addebito ritenendo di non avere alcuna responsabilità nella gestione dei risultati di gara,di competenza di altri organi, negando di avere avuto parte attiva sia nello "smarrimento" dei diciassette referti di gara andati distrutti sia nella redazione dei comunicati on line, circostanza che la Procura riteneva smentita dalle dichiarazioni dell'altro incolpato Panfietti.
Nelle proprie note difensive il Bartolommei precisava che tutti gli atti di propria competenza – quale Presidente della Commissione Organizzatrice Gare Provinciali- erano presenti agli atti del Comitato e risultavano regolarmente tenuti, negava di essersi arrogato alcuna funzione appartenente ad altri organi così come di avere redatto o sottoscritto alcun provvedimento di omologa, essendosi limitato a recepire i risultati ufficializzati dal sito intranet della federazione e di avere, sulla base di questi, unicamente predisposto i calendari degli incontri nel rispetto delle scadenze per la successiva fase regionale del campionato, predisponendo il programma delle finali provinciali.

./.

Confermava altresì il Bartolommei la prassi instauratasi nel Comitato provinciale di trasmettere al GUP solo i referti di gara che necessitassero di provvedimenti , mentre l'aggiornamento del sito web, incluso l'aggiornamento dei risultati e l'aggiornamento della classifica era incarico della segreteria del C.P.
L'incolpato Gianpellegrini, sollevava preliminarmente eccezione di "difetto di giurisdizione" della CGN a motivo della circostanza che egli aveva rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dall'incarico e dalla FIPAV , ufficializzando le stesse in epoca ancor precedente alla richiesta di deferimento da parte della procura; precisava di non aver mai nutrito alcun interesse sportivo o personale nei confronti dello sport della Pallavolo e di avere accettato la nomina a GUP di Massa Carrara solo ed esclusivamente in ossequio ai legami di amicizia con il Presdiente Panfietti. Anch'egli confermava di essersi, in quanto totalmente inesperto dell'ambiente della Pallavolo, rimesso, nello svolgimento della propria attività di GUP, ad altri tesserati più esperti, facendosi in ciò guidare, oltre che dall'osservazione dei registri e degli atti a sua disposizione, dall'amico Panfietti e dalla Segretaria del Comitato Sig.ra Tovani, i quali tutti gli avevano confermato la prassi relativa all'intervento del GUP nell'omologa delle gare solo in caso di necessità, alimentando in lui la convinzione che per le gare ove non si verificassero episodi particolari, quali reclami o fatti di rilievo disciplinare, vigesse una sorta di "omologa tacita".
L'incolpato Panfietti , che aveva altresì fatto pervenire , a suo tempo, memoria difensiva indirizzata alla Procura, comunicava anch'egli di essersi dimesso dalla FIPAV dopo la propria mancata ripresentazione quale candidato alle elezioni del Presidente del Comitato Provinciale, si associava, quindi, all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Incolpato Giampellegrini. Nel merito ribadiva quanto già sostenuto nella memoria indirizzata alla Procura, sottolineando di avere rivestito la carica di Presidente del Comitato unicamente per lo spirito sportivo che lo rendeva appassionato della Pallavolo, nella speranza di poter ricomporre le divisioni dell'ambiente pallavolistico locale.

./:

Rivendicava di aver sanato la disastrosa situazione economica ricevuta in eredità dalle precedenti gestioni, di aver sanato la carenza cronica di arbitri che per anni aveva penalizzato l'organizzazione dei campionati locali, di aver recuperato il rapporto con le scuole e di non aver ripresentato la propria candidatura a Presidente unicamente per il reiterarsi di gravi divisioni fra le varie società e di non più ritenersi all'altezza del compito pur con dedizione svolto; confermava che la prassi di omologare automaticamente tutte le gare che non prevedevano rilievi arbitrali era stata a lui trasmessa dal Commissario che prima di lui aveva gestito il Comitato. In merito al contestato danno all'immagine ed al Funzionamento della Federazione precisava, infine che nessuna delle società locali, aveva svolto né in forma scritta né verbalmente alcuna contestazione in merito alla gestione del Campionato U/14 femminile 2007/2008.

Letti gli atti e recepite le osservazioni delle parti

Ritiene la Commissione di dover preliminarmente esaminare l'eccezione di carenza di giurisdizione svolta dagli incolpati Panfietti e Giampellgrini a motivo delle loro asserite dimissioni dalla FIPAV.

La materia della Giurisdizione Sportiva è stata positivamente regolata dal decreto legge n. 220, del 19 agosto 2003, convertito in legge .280/03 con alcune modificazioni; tra queste la più significativa è quella apportata all'articolo 2 (autonomia dell'Ordinamento sportivo) dal quale sono stati eliminati i punti c) e d), vale a dire: "*c)l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e la ammissione alle stesse delle squadre ed atleti*".

Da tali modificazioni è agevole arguire che il legislatore ha implicitamente ammesso che , mentre relativamente alle fattispecie sub c) e d) sussiste la competenza giurisdizionale dei giudici statali, essa è da ritenersi **esclusa** riguardo alle ipotesi contemplate dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 e vale a dire "*a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;* ***b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive***".

./.

Dalla emanazione del Decreto e della Legge di conversione , la Giurisprudenza, sia Statale che Sportiva ha dovuto già produrre una cospicua mole di pronunce, poiché la prospettazione teorica operata dal legislatore ha, nella pratica, prestato il fianco a non poche incertezze interpretative.
Tra queste è senz'altro il problema della cosiddetta ultrattività dell'Ordinamento Sportivo, nei confronti di quei soggetti che, a causa della cessazione della loro qualità di tesserato non possano più ritenersi soggetti alle norme Regolamentari e Statutarie dell'Ordinamento Sportivo già di loro appartenenza.
Invero, ciò che vincola il tesserato alla "competenza" della giustizia sportiva è la cosiddetta "clausola compromissoria" o "vincolo di giustizia" da cui si origina il legame sportivo-disciplinare con la Federazione di appartenenza.
Nel caso della FIPAV detto legame è positivamente disciplinato dall'art. 20 dello Statuto FIPAV.
Alla luce di questa prima considerazione appare evidente che, perdurando il rapporto di tesseramento, l'atleta o il dirigente ovvero l'organo federale sono assoggettati alla "giurisdizione" della giustizia sportiva, fatta salva la successiva possibilità (*"esauriti i gradi della giustizia sportiva"*) di adire –con i limiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n 280/2003, l'autorità giurisdizionale statale.
In relazione all' ipotesi di interruzione o di non perdurante sussistenza del vincolo discendente dal tesseramento, la situazione appare tuttavia più complessa, dovendo essere considerata anche alla luce delle norme regolamentari interne che simile ipotesi disciplinano, stante il chiaro disposto dell'art. 2 lett. b) citato.
Anche la Giurisprudenza degli organi Statali ha mostrato di condividere una simile impostazione, ritenendo, in alcuni casi, possibile l'ultrattività delle norme disciplinari interne e vale a dire in tutti quei casi ove la disciplina regolamentare sportiva stabilisce l' irrilevanza delle dimissioni rese prima dell'apertura del procedimento disciplinare, ovvero prima della chiusura di questo , tenendo presente che sia la Giurisprudenza statale che quella sportiva appaiono concordi nel far coincidere l'inizio formale dell'azione disciplinare con il deferimento operato dalla Procura federale.

./.

La nota decisione n. 2472 del 2008della III Sezione del TAR Lazio ha, sul punto, affermato, sulla scorta della giurisprudenza formatasi per il pubblico impiego, l'esperibilità del procedimento disciplinare anche per un tesserato ormai dimessosi *"nella ipotesi in cui sussista, in concreto, un interesse giuridicamente qualificato ad una valutazione, sotto il profilo disciplinare, del comportamento"*.

Ad avviso della Commissione tale interesse non può che ricavarsi dall'attenta lettura delle norme regolamentari interne alle federazioni, dovendosi, in difetto, ritenere operante un criterio di "opportunità" che mal si concilia con i principi di legalità e di certezza del diritto che s'impongono con rigore particolare quando si tratta di incidere in via sanzionatoria su posizioni soggettive.

Vi sono così ordinamenti che consentono all'incolpato una sorta di facoltà di scelta fra il sottoporsi al giudizio disciplinare e l'impossibilità di tesserarsi nuovamente ad esito di dimissioni che inibiscono l'azione disciplinare, ordinamenti che espressamente correlano l'esperibilità dell'azione disciplinare alla mera commissione dei fatti in epoca coincidente alla soggezione dell'incolpato all'ordinamento medesimo, altri che consentono che le dimissioni rassegnate prima dell'inizio dell'azione disciplinare ma non dopo il deferimento paralizzino il procedimento relativo e così via.

Per quello che riguarda la FIPAV, la norma nella cui disciplina si ravvisa la rilevanza dell'interesse giuridicamente qualificato alla valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento dell'incolpato si ricava dal combinato disposto del citato art. 20 Statuto, e dell' art. 113 Regolamento giurisdizionale.

Le norme rendono evidente il disinteresse della Federazione ad applicare sanzioni a chi non sia più ad essa vincolato da alcun legame, ma non il disinteresse della Federazione a perseguire e sanzionare comportamenti non consentiti dall'Ordinamento interno posti in essere da soggetti che all'epoca dei fatti contestati erano legati dal vincolo associativo, e ciò anche a prescindere dal momento in cui le dimissioni o, comunque, la causa di scioglimento del vincolo siano sopravvenute, risultando evidente l'intento del normatore federale di perseguire ed eventualmente sanzionare i propri affiliati e tesserati ma, altresì, di impedirne dimissioni di comodo intese ad evitare che il procedimento disciplinare apertosi a seguito della commissione dei fatti imputati segua il suo corso.

./.

E' dunque attraverso il meccanismo della sospensione della prescrizione che il normatore federale ha inteso da un lato salvaguardare l'esecuzione della sanzione applicata alla violazione disciplinare commessa dal tesserato, per il caso in cui egli si dimetta e si reiscriva in un momento successivo, e, dall'altro, consentire al tesserato che si sia dimesso in pendenza di procedimento di esperire i rimedi giurisdizionali che l'ordinamento gli consente. Diversamente, non avrebbero alcun senso il riferimento alla decisione di condanna di cui al terzo comma dell'art. 113 R.G. ovvero la locuzione relativa al tesserato che "abbia commesso"- e quindi abbia visto accertata nel relativo procedimento- la commissione delle infrazioni disciplinari , di cui al quarto comma dello stesso articolo.
L'eccezione, dunque, non appare fondata.
Nel merito, quindi, il comportamento gravemente omissivo posto in essere dagli incolpati e dagli stessi sostanzialmente ammesso, merita senz'altro sanzione, non potendo certo il riferimento ad una "prassi" attribuita al Commissario straordinario del Comitato Provinciale, non comprovata e comunque, ove pur posta in essere, rispondente ai criteri di eccezionalità di ogni gestione commissariale, assumere i caratteri di esimente della sistematica violazione delle disposizioni regolamentari da parte di soggetti preposti istituzionalmente alla vigilanza sulla corretta applicazione ed osservanza di queste. Il contegno processuale degli incolpati, peraltro riconosciuto dalla stessa Procura, consente unicamente di elidere le aggravanti contestate per l'equivalenza delle ritenute attenuanti ex art. 54 R.G.
Per quanto attiene alla posizione del tesserato Bartolommei, rileva la Commissione come allo stesso non possa essere imputato alcun comportamento omissivo di doveri appartenenti, per Statuto e Regolamenti, a soggetti diversi e ben individuati, sulla semplice base della contestazione rivolta all'incolpato medesimo di essersi arrogato funzioni e compiti ai quali detti doveri appaiono conseguenti.
In altre parole, ritiene la Commissione che non possa ragionevolmente il Bartolommei ritenersi colpevole di avere omesso alcuna attività correlata ai compiti statutari e regolamentari propri del Presidente del Comitato Provinciale e del G.U.P. , proprio perché detti compiti sono e debbono rimanere estranei all'attività di un membro del Comitato Provinciale singolarmente considerato.

./.

Dette omissioni, per quanto oggettivamente gravi e, quanto meno, frutto di una gestione colpevolmente disattenta alle regole federali e superficialmente svolta sulla base di una "prassi" mai verificata o convalidata e, obiettivamente, foriera di gravi danni per la Federazione, quale l'irrimediabile perdita di ben 17 referti di gara e relativi omologhe e comunicati ufficiali, sono esclusivamente imputabili ai soggetti cui le regole federali demandano doveri di svolgimento e controllo e attribuiscono connesse responsabilità e non possono in alcun modo investire soggetti che a detti doveri sono e debbono rimanere estranei.
Sotto il profilo dell'attività commissiva imputata al Bartolommei, e consistita, secondo la relazione ex art. 72 R.G. , nell'aver proceduto all'"omologa d'ufficio" delle gare del Campionato Provinciale , ufficializzandone i risultati sportivi e le relative classifiche editandole sul sito web del CP FIPAV di Massa Carrara, rileva la commissione come, in atti, detta attività risulti esclusivamente dall'accenno contenuto nella memoria difensiva inviato dal Panfietti al Procuratore Federale che pare utile testualmente riportare:" *era il coordinatore della commissione gare (Sig. Bartolommei) e la segretaria di federazione (Sig.ra Tovani) che si occupavano rispettivamente della acquisizione e conservazione di referti di gara, della trasmissione al giudice unico per i provvedimenti disciplinari e relative omologhe e conseguentemente alla definizione dei comunicati ufficiali*".Non risulta in atti nessun'altra dichiarazione o testimonianza relativa al capo di incolpazione, essendo rinvenibili nel fascicolo della Procura solo il verbale di interrogatorio del Gianpellegrini (che anche in sede di audizione personale ha ripetuto di non conoscere il Bartolommei) e la riferita memoria del Panfietti.
Riguardo, dunque, al riportato brano della memoria, a parte il rilievo che l'impiego dell'avverbio "*rispettivamente*" sembra voler attribuire al Bartolommei, nominato per primo, solo il compito della acquisizione e conservazione dei referti di gara e non lo svolgimento dell'attività di trasmissione dei referti di gara al GUP , attribuita alla segretaria, si rileva come, pur potendo detti compiti essere stati svolti su incarico o indicazione del Comitato o del suo Presidente, questi non comportino, per chi era incaricato di svolgerli, alcuna responsabilità di tipo istituzionale, in difetto della dimostrazione del doloso loro negligente

./.

o erroneo svolgimento al fine di recare disturbo o danno al regolare svolgimento delle attività sportive federali.
Detta prova manca totalmente e non può certo rinvenirsi , per i motivi illustrati, nelle dichiarazioni dell'altro co-incolpato dovendosi altresì tenere presente che le dichiarazioni rese a propria discolpa dal co-imputato o co-incolpato debbono essere necessariamente sottoposte al vaglio della più rigorosa attendibilità attraverso l'assunzione di ulteriori prove o indizi gravi, precisi e concordanti, che ne elevino il rango dalla mera dichiarazione in autodifesa a quello di elemento di prova.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Dispone applicarsi nei confronti del Panfietti Luca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto
- Dispone applicarsi nei confronti del Gianpellegrini Paolo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei
- Dispone il non luogo a sanzione nei confronti del Bartolommei Noris.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 30 aprile 2009